

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
TORRENOVA**



VIA Marconi  
☎ e 📠 0941/785127/784188  
C. F. 84004450833 - Cod. Mecc. MEIC877005  
E-mail [meic877005@istruzione.it](mailto:meic877005@istruzione.it)  
Casella Pec [meic877005@pec.istruzione.it](mailto:meic877005@pec.istruzione.it)



A.S. 2023/2024

Circolare N. 177

I.C. -TORRENOVA  
Prot. 0002821 del 04/03/2024  
VII (Uscita)

AI DOCENTI

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AL SITO WEB

**OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (CSPI) – 7 maggio 2024.**

Si comunica alle componenti in indirizzo che sono state indette con O.M. n. 234 del 05/12/2023 le elezioni del Consiglio Superiore Della Pubblica Istruzione (CSPI).

Si richiamano di seguito le principali disposizioni della suddetta Ordinanza Ministeriale.

**INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

Le elezioni sono indette per il giorno 7 maggio 2024.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l'attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell'elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche. Devono, comunque, essere evitati ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti. Per favorire l'esercizio di diritto dell'elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 08:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente l'orario.

## **DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO**

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio. Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell'istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

## **DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI**

I Dirigenti Scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell'ampiezza del territorio regionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente. Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei Dirigenti Scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.

Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del Dirigente Scolastico e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall'Ordinanza. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l'esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educando di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.

## **DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO**

La componente elettiva del personale della scuola, al fine di individuare un'adeguata rappresentatività, è così ripartita:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la Scuola dell'Infanzia, 4 rappresentanti per la Scuola Primaria, 4 rappresentanti per la Scuola Secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la Scuola Secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo nelle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole.

## **ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. A TEMPO DETERMINATO**

Il personale docente e A.T.A. non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

## **COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI**

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente Scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato all'Ordinanza, alla nomina di cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il Dirigente Scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Le commissioni elettorali d'istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine del cronoprogramma integrato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica. Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine del cronoprogramma integrato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale. Per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento. La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

## **PRESENTAZIONE DELLE LISTE**

1. Le liste dei candidati devono essere distinte per componente elettiva, ad eccezione di quelle relative alle elezioni dei rappresentanti delle scuole di lingua tedesca e di lingua slovena e della Valle d'Aosta, nelle quali non c'è distinzione tra le varie componenti.
2. Le liste sono presentate esclusivamente tramite Posta elettronica certificata [elezionicspi@postacert.istruzione.it](mailto:elezionicspi@postacert.istruzione.it) da uno dei firmatari alla CEC, entro le ore 14,00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. I membri delle commissioni elettorali possono firmare per la presentazione delle liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
4. Le liste presentate da persona diversa dal firmatario possono essere regolarizzate ai sensi delle disposizioni vigenti.
5. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, fatta salva la facoltà di rinunciare alla nomina.

## **OPERAZIONI DI SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

In via del tutto eccezionale, solo quando si riscontri un numero di schede da scrutinare notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.

In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il giorno successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

## **PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI**

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione Elettorale Centrale procede, entro i termini dell'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla home page del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.

I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto "Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – Proclamazione degli eletti" copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'Istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

## **MODELLI**

Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati, in via esclusiva, i format allegati all'ordinanza in argomento che sono reperibili al seguente link <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/cspi-ordinanza-ministeriale-designazioni-e-nomine-dei-componenti-1>.

## **CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI**

La tempistica a cui attenersi per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del CSPI è descritta nell'allegato cronoprogramma e nell'Ordinanza.

Si allega l'Ordinanza Ministeriale n. 234/5.12.2023;  
Cronoprogramma.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Antonina Gaglio**

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993*